



Il Garante

Parere n. 4 del 6 marzo 2020

Prot. 44716 del 9.3.2020

**Oggetto: CALENDARIO DEGLI ESAMI.
ANALISI DELLA NORMATIVA IN VIGORE.
INCERTEZZE APPLICATIVE E INTERPRETATIVE.**

Il presente parere deriva dalla trattazione di altra e connessa questione sollevata da una studentessa. Nel corso degli accertamenti si è dovuto esaminare, in linea generale, anche il problema degli appelli d'esame sotto il profilo del loro numero, delle date, dell'organizzazione.

All'esito, si ritiene opportuna la redazione di un parere soprattutto per comunicare i dubbi interpretativi che chi scrive ha incontrato e per consentire all'amministrazione, se necessaria, la messa a fuoco della questione e la valutazione dell'opportunità di eventuali disposizioni di sintesi e di coordinamento tra le varie norme attualmente in vigore.

Il punto di cui inizialmente chi scrive si è occupato, riguarda l'obbligatorietà dell'appello di febbraio: se esso sia aperto a tutti gli studenti o solo ad alcune categorie tra cui i fuoricorso.

La risposta è che le disposizioni in vigore, sia nazionali che dell'Università di Firenze, non prevedono limitazioni, e che quindi qualora esse siano attuate da parte di qualche docente si tratterebbe di prassi contrarie alle previsioni normative.

Infatti: la Legge 5 gennaio 1955, n. 8 avente titolo: *"Appello di*

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

esami di profitto e di laurea o diploma presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore nel mese di febbraio” prevede all’art. 1: “Ferme restando le due sessioni di cui all’art. 164 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel periodo corrente tra il 1° e il 15 febbraio di ogni anno avrà luogo, presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore, un appello di esami di profitto e di laurea o diploma, quale prolungamento delle due sessioni”.

La formulazione della legge (“*avrà luogo*”) indica che l’appello di febbraio è obbligatorio per tutti e senza distinzioni.

Ma andando oltre, si è affrontato anche il problema delle sessioni d’esame sotto un profilo più generale.

All’art. 19 del Regolamento Didattico dell’Ateneo di Firenze (Decreto Prot. n. 54322 del 2019) si legge:

Calendario esami

1. La Scuola coordina la definizione del calendario degli appelli di esame proposto dai Corsi di studio e lo rende noto agli studenti all’inizio dell’attività didattica, prevedendo almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni al termine di ognuno dei periodi didattici nei quali è articolato l’anno accademico, e garantendo almeno due appelli di recupero. Le date degli appelli non possono essere modificate senza l’autorizzazione del Presidente della Scuola e non possono in ogni caso essere anticipate.

E’ dunque previsto che il calendario degli appelli sia reso noto agli studenti all’inizio dell’attività didattica (di ogni anno accademico).



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Questa regola - salvo rari casi – è sempre rispettata dalle Scuole. Il calendario degli appelli (ovvero il tempo entro il quale poi gli esami saranno fissati con l’indicazione delle date) è fissato e comunicato nei tempi dovuti.

Però la Carta dei Diritti e dei Doveri degli Studenti dell’Università di Firenze all’art. 24 prevede (in accoglimento della Carta nazionale approvata dal MIUR):

Gli appelli di esame devono essere organizzati secondo una distribuzione temporale e in numero non inferiore a sei, secondo quanto disciplinato dall’art. 19 del Regolamento Didattico (...) Il calendario degli appelli deve essere pubblicato sul sito di Ateneo almeno trenta giorni prima dell’inizio delle sessioni.

Qui i punti rilevanti sono due.

L’art. 24 viene rispettato dalle Scuole nella sua prima parte. Le scuole prevedono talvolta un numero di appelli anche maggiore dei minimi previsti dai regolamenti.

Inoltre, torna qui l’uso dell’espressione “*calendario degli appelli*”. Per il Regolamento Didattico esso deve essere reso noto all’inizio dell’attività didattica; per la Carta degli Studenti, non meno di trenta giorni prima. C’è un evidente problema di coordinamento delle due disposizioni.

E’ verosimile che la stessa definizione (“*calendario degli*



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

appelli”) sia impiegata in due sensi diversi, o comunque due significati abbia assunto nella prassi. Nel Regolamento come il tempo entro il quale (a partire dal quale) poi gli esami saranno fissati; nella Carta degli Studenti come date precise di svolgimento degli esami. In caso contrario, sarebbe singolare una disposizione a tutela degli studenti che garantisse un termine molto inferiore a quello previsto da una disposizione regolamentare generale.

Però si segnala anche, in contraddizione con quanto ora ipotizzato, che secondo l’art. 19 del Regolamento Didattico di Ateneo nel calendario degli appelli da pubblicarsi all’inizio dell’anno accademico devono esserci *“almeno due appelli distanziati di almeno quattordici giorni”*. Questo equivale a dire che già devono essere previste le date precise degli appelli e non solo il periodo in cui poi gli esami saranno collocati.

La confusione è evidente e la si segnala.

Inoltre, in base a quanto risulta dalle verifiche svolte, non risulta che sia abitualmente tenuto presente l’obbligo (di questo si tratta) che il calendario degli appelli sia *“pubblicato sul sito di Ateneo almeno trenta giorni prima dell’inizio delle sessioni”*. Qui, più che una questione di previsione normativa, si tratta del rispetto della disposizione da parte dei docenti e quindi delle Scuole. Se c’è un diritto degli studenti, c’è anche un correlativo dovere da parte dell’Università.

Infine: la Carta degli Studenti prevede almeno sei appelli; il Regolamento Didattico prevede due appelli più due di recupero: quindi quattro. A questo va aggiunto l’appello di febbraio



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

previsto dalla legge del 1955 sopra ricordata. In tutto cinque appelli stando alle disposizioni in vigore, che quindi sembra non si coordinino con la Carta degli Studenti. Anche questo lo si segnala per completezza di trattazione anche se, come sopra si è detto, le prassi seguite dalle Scuole non solo raggiungono ma non di rado superano il numero di sei appelli.

Il Garante dei diritti
Sergio Materia